

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

Titolo I Le entrate comunali

Art.1 - Oggetto

Le norme del presente regolamento costituiscono disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del Dlgs 15.12.1997 n. 446.

Art.2 - Individuazione

Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, proventi e i relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.3 - Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione di aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

Art.4 - Determinazione di aliquote, canoni, prezzi e tariffe

La determinazione delle aliquote, canoni, prezzi e tariffe compete al Consiglio Comunale nel rispetto degli eventuali limiti minimi e massimi stabiliti dalle norme vigenti.

Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto, si intendono prorogate le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art.5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o in mancanza di questi ultimi, con deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo.

Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la

sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Titolo II Gestione delle Entrate

Art.6 – Soggetti responsabili delle entrate

Sono responsabili delle singole entrate i funzionari ai quali le stesse risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione.

Spettano al responsabile del servizio tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi ed attività connesse.

Art.7 – Riscossione ordinaria e coattiva

La riscossione ordinaria delle entrate avviene secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti attuativi.

La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto del D.P.R. 29.09.1973 n.602 e del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 oppure nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639.

Qualora il servizio di accertamento e riscossione di una o piu' entrate sia affidato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 dello stesso decreto, la riscossione coattiva è svolta dal soggetto affidatario ai sensi del R.D. 24/04/1910 n. 639.

I ruoli devono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 8 – Dilazioni di pagamento

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, per le quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate, a specifica domanda debitamente motivata e presentata prima della scadenza per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;*
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o in mancanza nella misura legale.*
- Durata massima: ventiquattro mesi per importi inferiori a euro 25.000,00; quarantotto mesi per importi superiori a euro 25.000,00.*

Il beneficio concesso si intende automaticamente decaduto nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata. E' in ogni caso esclusa la

possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 9 – Autotutela

Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;*
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.*

Art. 10 – Rappresentanza dell'Ente in giudizio Conciliazione giudiziale

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile della relativa entrata o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'Ente.

Art.11 – Esonero dalle procedure

Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, di natura patrimoniale o tributaria, compresi interessi, spese ed altri accessori sia inferiore all'importo di euro 30,00 complessivi.

Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al primo comma.

Art.12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.